



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE
PROVINCIALE CASERTA

VIA ROMA, 11- PARCO EUROPA SC "A" - 81100 CASERTA

TEL. 0823/322040 - FAX 0823/323804

Sito Internet : www.figc-campania.it

e-mail: figcdelcaserta@libero.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 3 del 08 Settembre 2016

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA - L.N.D.

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania - L.N.D. - F.I.G.C. si sono trasferiti presso il "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 42 - isola G2 - CAP 80143.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici del C.R. Campania sono i consueti:

TELEFONO: 081 5537216

FAX:081 5544470.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

La Delegazione Provinciale di Caserta si è trasferita in Via Roma n.11 - Parco Europa scala A, primo piano, come già anticipato sul sito figc-campania.it

TELEFONO: 0823 322040

FAX:0823 323804

IMPORTANTE

La Delegazione Provinciale di Caserta organizza il **Campionato di III Categoria-Under 21.** Tutte le Società interessate, potranno fare richiesta d'iscrizione secondo quanto esposto di seguito **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 06 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO)** in deroga a quanto pubblicato sul C.U. N.2 del 14 luglio 2016.

LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016/2017 inizierà inderogabilmente : **sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.**

Si invitano le Società interessate alla partecipazione a questo Campionato ad effettuare per tempo le iscrizioni per evitare la non partecipazione al suddetto Campionato.

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.

CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE SALERNO (O PROVINCIA), 26 SETTEMBRE / 22 DICEMBRE 2016 SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016

Allegate al Comunicato Ufficiale, n.5 del C.R. Campania sono pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE". Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2016, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando (o conformi allo schema, di cui al modello "Allegato A", con firma autenticata anche su quelli indicati come Allegati B, C e D o con firma apposta in presenza del funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a lunedì 12 settembre 2016.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro settecentosettantotto – comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

Il Corso si terrà a Salerno (o provincia) dal 26 settembre al 22 dicembre 2016. In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al C

CONSEGNA DEI MODELLI DI TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DALL' 8 AL 16 SETTEMBRE 2016

Come preannunciato sul C.U. nr. 1 del 1° luglio u.s., pag. 93, da giovedì 8 settembre, fino alle ore 19.00 di venerdì 16 settembre 2016 (orario di chiusura, disposto dal Consiglio Federale, come dal Comunicato Ufficiale n. 363/A del 24 aprile u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del C.R.), sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento anche presso le Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

CASERTA: LUNEDÌ'- MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^): dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(^) In tutte le Delegazioni Provinciali, VENERDÌ 16 SETTEMBRE sarà consentito il deposito delle liste esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ

AI CAMPIONATI 2016/2017

Le modalità operative rilevabili dalla GUIDA ALLE ISCRIZIONI ON-LINE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2016/2017:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016/2017;
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 530,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 150,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 530,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 450,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

IL CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1100,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE**.

Le eventuali squadre "riserve" potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, **previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.**

e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate**.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2016/2017.

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

i) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali** (ad esempio, **Terza Categoria**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017).

I) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016/2017 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 21 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 21 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 520,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 90,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 520,00
Spese organizzative	€ 480,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (*)

(*) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolar e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE “RISERVE” L'IMPORTO DELL'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE STESSA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 06 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.**

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 21 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero siano nati dal 1° gennaio 1995 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del C.G.S.

È esclusa la partecipazione dei calciatori “fuori quota” ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per i quali sia previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria.

Ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per squadre *riserve*, senza diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, possono prendere parte anche calciatori “fuori quota”, fino ad un massimo di cinque, nati dal 1° gennaio 1993 in poi .

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 21 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2016/2017 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 21) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 21), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Alle società vincitrici il rispettivo campionato di Terza Categoria – Under 21, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale che Provinciale, è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o a Campionato di Categoria superiore.

f) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 21 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali (ad esempio, Terza Categoria – Under 21 a livello provinciale), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (cfr. Circolare del 10 luglio 2001 della L.N.D.).

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono **in ambito nazionale e regionale** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 21 a livello regionale**), è consentita la sostituzione di **tre calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21 2016/2017

Il Campionato Regionale di Terza Categoria – Under 21, della stagione sportiva 2016/2017, inizierà **sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.**

ESTRATTO CONTO 2015/2016 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata anche in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

A partire dal 5 luglio p.v., dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2016/2017 e consegnare al C.R. Campania la relativa documentazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.figc-campania.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO **AGGIORNAMENTO POSIZIONE**

TRASFERIMENTO

Con decorrenza venerdì 1° luglio 2016 ogni società di questo C.R. può effettuare *le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori con la procedura on-line, come è consultabile nella guida on-line (allegata anche al presente Comunicato Ufficiale), utilizzando l'apposita "password", consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del Sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.Ind.it.*

UNA VOLTA EFFETTUATA LA RICHIESTA ON-LINEE, DOPO AVERLA STAMPATA, ESSA DOVRÀ COMUNQUE ESSERE INOLTATA AL C.R. CAMPANIA CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME.

Art. 39, comma 2, N.O.I.F.: "La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di **plico raccomandato con avviso di ricevimento**".

La richiesta può essere effettuata anche attraverso la modalità telematica.

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 363/A del 26 aprile u.s. della F.I.G.C., ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso il Comitato competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (**esclusivamente presso la sede del C.R. Campania**), comunque con il corredo obbligatorio del "distinta di presentazione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" può essere, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., chiesto **fino a mercoledì 31 maggio 2017 – ore 19.00** ; quello dei calciatori "non professionisti" decorre dal 1° luglio e **termina venerdì 31 marzo 2017 – ore 19.00** .

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la propria famiglia. Per "famiglia" si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente "dal marito, dalla moglie e dai figli". Peraltro, è fatta salva l'ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", **compilate con la modalità telematica (consultare la guida on-line per i diversi casi)**, tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "**primo periodo**" (**1° luglio / 16 settembre 2016, ore 19.00**) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 16 settembre.**

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 16 dicembre, valgono per il **"secondo periodo"** (dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016, ore 19.00).

Da **giovedì 8 settembre p.v.** sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (**non** delle richieste di tesseramento / aggiornamento) **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il **diritto – dovere** di ritirare **immediatamente** le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell'interesse delle società, **dalla stagione sportiva 1998/1999 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.**

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società – nel loro esclusivo interesse – di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che **NON** contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Art. 39, comma 5, N.O.I.F.: "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, **purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti**, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento**" (s'intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che **l'utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento (compilato con la modalità on-line) sono:

a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;

b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le liste di trasferimento (**compilate con la modalità on-line**) spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 26 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 26 dicembre) sono **NULLE.**

Per esse non ha alcun valore il timbro di partenza eventualmente coincidente od antecedente rispetto al 16 settembre (per il primo periodo) ed al 16 dicembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (26 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti **NULLE** le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell'ambito della L.N.D., ossia dal 17 settembre al 30 novembre (entrambi compresi) 2016.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

- art. 40 quater N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società dilettantistiche"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. 3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il

tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

- art. 40 quinquies N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento.
- c) certificato di residenza in Italia;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva

corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità. 4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

- art. 100 N.O.I.F. – comma 2: “Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “ non professionisti”, “giovani dilettanti” e “ giovani di serie” (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”;

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: NUOVO TESTO: Negli accordi relativi a trasferimenti a titolo definitivo di calciatori “ giovani di serie” possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente determinato con criteri specificamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: Omissis "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita LA POTESTÀ GENITORIALE". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - comma 1: “Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

- art. 101 N.O.I.F. - comma 2: **ABROGATO**

SONO STATE ABROGATE l'ultima parte dell'art. 101 NOIF che prevedeva che lo stesso calciatore non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ed il comma 2 del medesimo art. che prevedeva che il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive alla stessa società.

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possano essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016 della L.N.D.).

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori “giovani dilettanti” (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo**. Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive".

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2, dispone che "la **risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo** è... consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il **1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive**. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere **depositati**, “entro il predetto termine ultimo”, presso le Leghe, le Divisioni, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali competenti, **o spediti a mezzo plico raccomandato**, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, **soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) dal 1° settembre 2016 ed entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi" (ovvero, entro il 30 novembre 2016).**

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori “non professionisti”, o “giovani dilettanti”, che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 16 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei trasferimenti – **esclusivamente:**

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione

consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", prevista dall'art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, **a condizione però che la risoluzione sia stata depositata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro il 30 novembre 2016.**

La validità e l'efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l'efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale **sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre** (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi.

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 26 dicembre.

Ovviamente, la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale "fine a se stessa" (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al "ritorno" del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso "in prestito" ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch'esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre.

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ: DA CALCIO AD UNDICI A CALCIO A CINQUE E VICEVERSA

Si rimanda alla **Circolare n. 77** del 17 giugno 2014 della L.N.D., che si trascrive di seguito:

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014 e n. 61 del 24 Giugno 2015, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2016/17.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – **per la Stagione Sportiva 2016/17** – è fissato **dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi,

ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2017/18. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopraccitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività

“quiescente”. In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all’art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società dell’attività “quiescente”**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2016/17 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016 (ore 19.00)**), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale con le modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO E SVINCOLO, RELATIVA AI CALCIATORI: DI CITTADINANZA ITALIANA; COMUNITARI; EXTRACOMUNITARI

La normativa per la regolarizzazione degli atti di tesseramento sarà pubblicata su un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CAMPIONATI 2016/2017 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2016, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell’ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2016/2017 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2016 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2016/2017 il numero delle persone ammesse all’interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all’interno dell’impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d’iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori

radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO

Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2016/2017, gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di aperture al pubblico:

LUNEDI'- MARTEDI'- MERCOLEDI' - GIOVEDI'- VENERDI' ore 09.00 – 12.00
MARTEDI' – GIOVEDI' ore 16.30 – 19.00

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici..

Publicato in Caserta, affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet il 08 SETTEMBRE 2016

Il Segretario
Fausto Lombardi

Il Delegato
Gerardo Trombetta